



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

CIRCOLARE N. 3510/6020

Roma, li 15 FEB. 2002



0076291-2002

PU-GDAP-100-15/02/2002-0076291-2002

Al Sig. Capo del Dipartimento  
per la Giustizia Minorile

Ai Signori Direttori degli Uffici  
Centrali del Dipartimento

Al Sig. Direttore dell'Istituto  
Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti  
Penitenziari per Adulti  
comprese le Case Mandamentali

Ai Sigg. Direttori dei Centri di  
Servizio Sociale per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di  
Formazione ed Aggiornamento del  
Corpo di Polizia e del Personale  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Sig. Direttore del Centro  
Amministrativo «G. ALTAVISTA»

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini  
Vestiaro

LORO SEDI

**OGGETTO:** applicazione legge 8 marzo 2000, n. 53.

UIL PA Penitenziari



# Ministero della Giustizia

- 2 -

A scioglimento della riserva contenuta nell'ultima parte della Circolare n. 3568/6018 del 12 dicembre 2001, con la presente si intendono disciplinare eventuali casi in cui, nelle more dell'emanazione della Circolare n. 3531/5981 del 6 settembre 2000, personale dipendente abbia ricevuto – in relazione alla fruizione dei benefici previsti dalla legge 8 marzo 2000 n. 53 – un trattamento più favorevole rispetto a quello stabilito dalla legge e – di conseguenza – dalla predetta Circolare.

E' noto che la questione di cui trattasi è connotata da oggettiva ed insita complessità, anche per la congerie di norme che si sono succedute nel tempo a disciplinare la materia, sovrapponendosi sovente le une alle altre. Si soggiunga che questa Amministrazione si trova a gestire personale appartenente a diversi Comparti, con normativa e disciplina differenti.

In tale situazione è possibile che tra l'entrata in vigore della legge 53 citata e l'emanazione della Circolare del 6 settembre 2000, siano stati attribuiti al personale che fruiva di assenze per astensione facoltativa – a causa di oggettive difficoltà interpretative – trattamenti economici superiori a quelli spettanti. D'altra parte, la stessa Amministrazione Centrale, ha potuto emanare definitive disposizioni solo dopo aver acquisito pareri e direttive dell'INPS, del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero degli Affari Sociali, e, per il personale di polizia penitenziaria, dopo la concertazione, coordinata dalla Funzione Pubblica, con le altre Forze di polizia.

In tale situazione appare opportuno che per i casi di tale specie, si ripete verificatisi fino all'emanazione della circolare del 6 settembre 2000, non si proceda al recupero della somme eventualmente corrisposte in più sul trattamento relativo alle assenze per astensione facoltativa.

Per quanto riguarda, invece, la problematica del trattamento spettante per i permessi previsti dall'articolo 33, 2° e 3° comma, la disciplina definitiva è stata emanata con la direttiva di protocollo n.0186333-2001 del 26 luglio 2001 (si veda il paragrafo 6), per cui – qualora nei confronti del personale che abbia beneficiato dei predetti permessi non siano state operate le previste ritenute sulla tredicesima mensilità e/o sulle ferie o congedo ordinario - non si ritiene debba procedersi ad alcuna ritenuta limitatamente ai permessi fruiti fino alla data del 26 luglio 2001.

Tale indirizzo risponde, peraltro, a parere di questo Dipartimento, ad innegabili esigenze di certezza del diritto, specie in materie, come quella dettata dalla legge 53, di complessa interpretazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO